

TREGUA FISCALE: LA ROTTAMAZIONE QUATER

Rottamazione - L'istituto

L'articolo 1, commi 231 - 252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha previsto la possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Rottamazione - L'istituto

Art. 1, comma 231, della Legge n. 197/2022

«Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022** possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, **versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento**»

Rottamazione – L'ambito soggettivo

Possono aderire all'istituto tutti i contribuenti titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni normative non dettano regole particolari in merito alle categorie di soggetti che possono beneficiare dell'istituto.

Rottamazione - L'ambito soggettivo

Soggetti che
possono aderire alla
nuova rottamazione

→ Persone fisiche, professionisti, imprese individuali, società, enti commerciali e non

→ Contribuenti soggetti a procedure concorsuali

→ Contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

→ Contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire

→ Contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire

Rottamazione – L'ambito soggettivo

Contribuenti soggetti a procedure concorsuali e di composizione negoziale della crisi d'impresa

L'art. 1 co. 248 della L. 197/2022, prevede espressamente che: «Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al *decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili*».

In altri termini, la disposizione normativa in parola consente anche ai contribuenti soggetti a procedure concorsuali e di composizione negoziale della crisi d'impresa di aderire alla rottamazione attribuendo altresì prededucibilità alle somme occorrenti alla definizione.

Rottamazione – L’ambito soggettivo

Contribuenti aderenti ad accordi di composizione della crisi e i piani del consumatore

L’art. 1 co. 245 della L. 197/2022, prevede espressamente che: «Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione».

Sono dunque ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ovvero aventi ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore, prevedendo altresì la possibilità di effettuare il pagamento del debito, **anche falcidiato**, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o nel piano del consumatore.

Rottamazione – L'ambito soggettivo

Contribuenti titolari di piani di rateizzo ex art. 19 del DPR n. 602/73

Al pari della precedente edizione dell'istituto, con la rottamazione il legislatore agevola anche i contribuenti titolari di dilazioni ex art. 19 del DPR 602/73 (in corso o già decaduti). Infatti, il dettato normativo, con riferimento a tali contribuenti, non pone alcuna condizione ai fini dell'accesso alla definizione, con l'effetto che i medesimi possono accedere liberamente ai benefici previsti dalla nuova edizione della rottamazione senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza sulle predette dilazioni.

Rottamazione - L'ambito soggettivo

Attenzione

Il ***mancato pagamento delle rate pregresse*** relative ad eventuali dilazioni in corso ex art. 19 del D.P.R. n. 602/73, ***non costituirà causa ostativa*** per l'ammissione alla rottamazione

Rottamazione - L'ambito soggettivo

Con la presentazione dell'istanza di rottamazione

Sono sospesi fino alla scadenza della prima rata della rottamazione-quater (31/07/2023) gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione.

Rottamazione - L'ambito soggettivo

Successiva revoca

Limitatamente ai piani definibili, alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese vengono revocate d'ufficio in maniera automatica.

La decadenza dalla rottamazione-quater non costituisce impedimento alla nuova dilazione (si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del DPR 602 del 1973).

Rottamazione - L'ambito temporale

Requisito oggettivo

Tutti i **ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, salvo quelli espressamente esclusi dalla norma

A tal fine occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione o è stato affidato il credito (accertamento esecutivo).

Rottamazione - L'ambito temporale

Oggetto della definizione

Sanzioni

Interessi di mora

Interessi di ritardata
iscrizione a ruolo

Aggio della
riscossione

Sanzioni e somme
aggiuntive

Sanzioni e somme
aggiuntive

E' previsto il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Attenzione alle differenze

I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

- a. affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b. maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Rottamazione - L'ambito temporale

Rottamazione della rottamazione

E' possibile accedere alla rottamazione quater anche per i carichi già oggetto di una precedente "Rottamazione", in essere o decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

| N. PRG. | NUMERO CARTELLA/AVVISO | IDENTIFICATIVO CARICO (*) | ENTE | DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL 27/06/2019 | | | | DEBITO OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA | DEBITO DA PAGARE PER LA DEFINIZIONE | DEBITO RESIDUO ESCLUSO DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (**) |
|---------------|------------------------|---------------------------|--|---|-------------------|----------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | CARICO | INTERESSI DI MORA | ONERI DI RISCOSSIONE | TOTALE DEBITO | | | |
| 1 | | Non specificato | Camera di commercio di Pescara Ufficio diritto annuale | 351,35 | 19,72 | 21,85 | 392,92 | 392,92 | 289,66 | 0,00 |
| 2 | | Non specificato | Camera di commercio di Pescara Ufficio diritto annuale | 701,44 | 38,29 | 43,01 | 782,74 | 782,74 | 574,59 | 0,00 |
| 3 | | Non specificato | Dir.prov.le di Pescara-uff.territoriale di Pescara | 670,22 | 25,33 | 40,85 | 736,40 | 736,40 | 550,52 | 0,00 |
| 4 | | Non specificato | Dir.prov.le di Pescara-uff.territoriale di Pescara | 651,66 | 19,53 | 39,62 | 710,81 | 710,81 | 496,27 | 0,00 |
| 5 | | Non specificato | Dir.prov.le di Pescara-uff.territoriale di Pescara | 70.007,24 | 2.293,94 | 4.416,78 | 76.717,96 | 76.717,96 | 58.572,66 | 0,00 |
| 6 | | Non specificato | Dir.prov.le di Pescara-uff.territoriale di Pescara | 11.891,06 | 291,67 | 737,12 | 12.919,85 | 12.919,85 | 9.934,70 | 0,00 |
| TOTALI | | | | | | | 92.260,68 (A) | 92.260,68 (B) | 70.418,40 (C) | 0,00 (D) |

*nella colonna è riportato, laddove specificato nella dichiarazione di adesione, il numero dell'identificativo carico.
 **per le cartelle/avvisi/carichi contenuti nella dichiarazione da Lei presentata e riportati nel prospetto di sintesi sopra riportato, tutti i debiti sono definibili.

Rottamazione - L'ambito temporale

Rottamazione della rottamazione

La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla "Rottamazione-quater" anche per debiti già ricompresi in precedenti "Rottamazioni".

In tal caso la "**Comunicazione**" che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello "Stralcio" dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.

Rottamazione - L'ambito oggettivo

Anche per questa edizione, i contribuenti non riceveranno alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sulle somme che le sono state affidate **entro il 30 giugno 2022** e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento.

Rottamazione - L'ambito oggettivo

Ai fini dell'individuazione dei carichi definibili

Il comma 234 dell'art. 1 L. 197/2022 sancisce che

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Dopo aver richiesto il Prospetto informativo

Se hai richiesto il Prospetto informativo in **area riservata**:

- Visualizzerai immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico.
- Normalmente, salvo nei casi di intenso utilizzo del servizio, nelle successive 24 ore riceverai una **e-mail** all'indirizzo che hai indicato, con il link per scaricare il Prospetto **entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link)**. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Se hai richiesto il Prospetto informativo in **area pubblica**:

- Riceverai una **prima e-mail** all'indirizzo che hai indicato, con il link da convalidare **entro le successive 72 ore**. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
- Dopo la convalida, una **seconda e-mail** indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi.
- Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, ti verrà inviata una **terza e-mail** con il link per scaricare il Prospetto informativo **entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link)**. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Rottamazione - L'ambito oggettivo

AR / **Area riservata - Cittadini e Imprese**

Benvenuto [redacted]

[Il mio profilo](#) [Logout](#)

Area riservata Cittadini e Imprese

Situazione debitoria - consulta e paga

Rateizza il debito +

Definizione agevolata -

Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata

Comunicazione delle somme dovute

Sospendi la riscossione +

Documenti +

Appuntamenti e contatti +

Delega un intermediario

Se Mi Scordo

Visualizza la password per gli atti depositati presso InfoCamere

[Area riservata Cittadini e Imprese - Definizione Agevolata](#)

Definizione Agevolata
In questa sezione puoi trovare i servizi dedicati alla Definizione agevolata e la documentazione relativa alle Definizioni agevolate precedenti.

Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - art. 1 commi da 231 a 252, Legge n.197/2022
Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Prospetto informativo
Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Comunicazione delle somme dovute
Visualizza e scarica copia della Comunicazione delle somme dovute ricevuta a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 e al "Saldo e stralcio" o alle Definizioni agevolate precedenti.

Rottamazione - L'ambito oggettivo

| Ambito provinciale | Numero documento cartella/avviso | Note (2) | Ente | Totale carico affidato | SITUAZIONE CONTABILE ATTUALE | | | | TOTALE DA PAGARE IN DEFINIZIONE AGEVOLATA | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Carico | Interessi di mora | Oneri di riscossione | IMPORTO RESIDUO AL 18/02/2023 | Carico | Interessi di mora | Oneri di riscossione | TOTALE |
| PESCARA | [REDACTED] | presenza rateizzazioni - presenza sospensioni | AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR. PROV.LE DI TERA | € 268,75 | € 250,57 | € 9,08 | € 40,60 | € 300,25 | € 194,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 194,96 |
| PESCARA | [REDACTED] | presenza rateizzazioni - presenza sospensioni | AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIREZIONE PROVINCIAL E DI PESCARA - UFF.TER | € 53.329,79 | € 30.360,52 | € 10,54 | € 2.692,68 | € 33.063,74 | € 20.990,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.990,92 |
| PESCARA | [REDACTED] | presenza rateizzazioni - presenza sospensioni | AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIREZIONE PROVINCIAL E DI PESCARA - UFF.TER | € 586,01 | € 338,39 | € 0,13 | € 31,00 | € 369,52 | € 257,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 257,59 |
| PESCARA | [REDACTED] | presenza rateizzazioni - presenza sospensioni | AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIREZIONE PROVINCIAL E DI PESCARA - UFF.TER | € 1.422,67 | € 1.209,54 | € 23,80 | € 97,60 | € 1.330,94 | € 817,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 817,14 |
| PESCARA | [REDACTED] | presenza sospensioni | CAMERA DI COMMERCIO Ufficio diritto annuale | € 265,32 | € 265,32 | € 1,93 | € 0,00 | € 267,25 | € 195,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 195,15 |

Rottamazione - L'ambito oggettivo



CODICE FISCALE: [REDACTED]

DENOMINAZIONE/COGNOME NOME: [REDACTED]

ATTENZIONE: Le somme sopra riportate possono essere oggetto della Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, sulla base delle informazioni che sono state fornite dagli enti all'atto dell'affidamento. Eventuali nuove indicazioni che riceveremo dagli enti creditori potranno determinare una variazione del contenuto di questo prospetto o degli importi in esso evidenziati. Inoltre, l'importo del carico è rappresentato al lordo di eventuali provvedimenti di sospensione, mentre l'importo residuo e quello da pagare a titolo di definizione agevolata non includono le somme, comunque dovute, per eventuali diritti di notifica e spese per le procedure cautelari/esecutive già attivate.

ATTENZIONE: Nel prospetto sopra riportato:

- NON sono elencati quei carichi per i quali, a fronte delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, del D.L. n. 193/2016, dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017, dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, dell'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 e dell'art. 1 - commi da 184 a 198 - della legge n. 145/2018, risultano già integralmente effettuati i pagamenti delle somme dovute per i precedenti istituti di Definizione agevolata.

- SONO, invece, elencati gli importi di eventuali carichi che, per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 1, commi da 222 a 230 della legge n. 197/2022, potrebbero essere oggetto dell'annullamento automatico il 31/3/2023. Sarà cura dell'Agente della riscossione determinare le somme dovute per la Definizione agevolata al netto di eventuali carichi oggetto di tale annullamento automatico.

MODALITA' DI ADESIONE

Puo' presentare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, entro e non oltre il 30/4/2023, accedendo alla propria Area riservata del portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it, con le credenziali indicate sullo stesso portale, senza necessità di allegare alcuna documentazione oppure utilizzando il servizio presente nell'Area pubblica del portale stesso e allegando, solo in quest'ultimo caso, obbligatoriamente, la documentazione prevista per il riconoscimento. Successivamente, entro il 30 giugno 2023, Agenzia delle entrate-Riscossione Le invierà la comunicazione contenente l'ammontare delle somme complessivamente dovute ai fini della Definizione agevolata.

(1) Si ricorda che **NON RIENTRANO** nell'ambito applicativo della Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, i carichi:

- affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022 (comma 231);
- riferiti a debiti esclusi dalla Definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 246, della legge n. 197/2022 in quanto relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7/6/07 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/5/14, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14/12/2020 e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- affidati dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che, così come previsto dall'art. 1, comma 251, della legge n. 197/2022, non hanno adottato, entro il 31/1/2023, una specifica delibera volta a ricomprendere i loro carichi nell'ambito applicativo della Definizione agevolata.

(2) L'eventuale presenza della dicitura "parzialmente definibile" sta a significare che questa cartella/avviso contiene anche carichi che, non rientrando nell'ambito applicativo della Definizione agevolata e, pertanto, non definibili, non sono riportati nell'elenco. In questo caso tutti gli importi esposti in questo prospetto si riferiscono esclusivamente ai carichi definibili contenuti nella stessa cartella/avviso che possono essere richiesti in Definizione

Tutti gli importi sono calcolati alla data di elaborazione del prospetto.

Rottamazione - L'ambito oggettivo

Fanno eccezione esclusivamente i carichi non definibili in base alla legge in quanto rientranti nelle esclusioni espressamente previste dall'art. 1, comma 246, della L. 197/2022.

Carichi non definibili

risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del consiglio, del 14 dicembre 2020, e **l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;**

le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

crediti derivanti da pronunce di **condanna della Corte dei conti;**

le **multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Rottamazione - L'ambito oggettivo

In base a quanto disposto dal comma 247 dell'art. 1 L. 197/2022, relativamente alle **violazioni del Codice della Strada**, la rottamazione, al pari delle precedenti, non causa lo stralcio delle sanzioni amministrative ma dei soli interessi (compresi quelli da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 27 co. 6 della L. 689/81) e degli aggi di riscossione.

Rottamazione - L'ambito oggettivo

Le pretese aventi ad oggetto esclusivamente carichi sanzionatori sono definibili se aventi ad oggetto sanzioni tributarie e assistenziali/previdenziali. In questi casi, la rottamazione consente di azzerare totalmente la pretesa senza il versamento di alcun importo (si pensi, ad esempio, ai ruoli derivanti da avvisi ex 36-bis D.P.R. 600/73 o 54-bis D.P.R. 633/72 contenenti solo le sanzioni da ritardato versamento).

Rottamazione - L'ambito oggettivo

Sono senz'altro definibili le:

- **sanzioni amministrative** di natura fiscale e contributiva;
- **sanzioni tributarie** (es. violazioni da RW o sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 7-bis del DLgs. 241/97);
- **sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali** relative a contributi gestiti dall'INPS e dall'INAIL, ma altresì dalle **Casse di previdenza professionali** o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex DLgs. 46/99.

N.B. Non possono formare oggetto di definizione le sanzioni accessorie.

Rottamazione - Le somme riscosse dagli enti locali

La norma non prevede la possibilità per gli enti locali l'adesione automatica alla nuova edizione dell'istituto

Enti locali

La sanatoria dei carichi sarà possibile solo laddove l'ente creditore si sia avvalso dell'Agenzia delle entrate-riscossione (ex Equitalia/Riscossione Sicilia S.p.A.) per la riscossione. La sanatoria sarà, invece, **esclusa nei casi in cui le entrate siano state riscosse in proprio dagli enti locali o dai concessionari locali.**

Rottamazione - Le somme riscosse dalle casse private

Casse private

La sanatoria dei carichi sarà possibile solo laddove, come previsto dal comma 251, dell'art. 1, L. 197/2022, l'ente con apposita delibera da pubblicare nei rispettivi siti internet istituzionali **entro il 31 gennaio 2023** e comunicare entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata, deliberi l'adesione all'istituto

Rottamazione - Le somme riscosse dalle casse private

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l'inclusione dei propri carichi nell'ambito applicativo della **Definizione agevolata** sono:

- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Rottamazione – La domanda del contribuente

Come presentare la domanda:

la dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata **entro e non oltre il 30 aprile 2023** (Attenzione: termine decadenziale).

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Modalità di presentazione della domanda

Esclusivamente On line

in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;

in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

1) PERSONE FISICHE

| SOGGETTO RICHIEDENTE | MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE |
|---|--|
| <p>Intestatario dei carichi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dall'intestatario dei carichi che attesta la propria identità; • Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del soggetto intestatario. |
| <p>Genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul minore</p> <p>Per responsabilità genitoriale si intende la rappresentanza dei figli minori in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei loro beni che i genitori hanno per legge (art. 320 c.c.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva sottoscritta e resa dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che attesti la responsabilità medesima; • Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del genitore. |
| <p>Tutore del minore o dell'interdetto per infermità di mente</p> <p>Per tutore si intende il legale rappresentante: del minore nel caso di mancanza o di incapacità del genitore (art. 343 c.c.) o delle persone dichiarate interdette per infermità di mente con sentenza costitutiva del giudice (art. 414 c.c.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria qualità di tutore, con indicazione degli estremi dell'atto/decreto di nomina dell'autorità; • Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del tutore. |
| <p>Amministratore di sostegno di persone non autonome, anziani o disabili</p> <p>Per amministratore di sostegno si intende il soggetto preposto all'assistenza di persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria qualità di amministratore di sostegno, con indicazione degli estremi dell'atto/decreto di nomina dell'autorità; • Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'amministratore di sostegno. |

| SOGGETTO RICHIEDENTE | MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE |
|--|---|
| <p>Curatore dell'inabilitato</p> <p>Per "curatore" si intende il soggetto preposto all'assistenza di persone dichiarate inabilitate con sentenza costitutiva del giudice: art. 415 c.c. Possono essere inabilitati:</p> <p>a) maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione;</p> <p>b) coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici;</p> <p>c) il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto educazione sufficiente;</p> <p>d) Minore emancipato nel suo ultimo anno di età</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria qualità di curatore, con indicazione degli estremi dell'atto/decreto di nomina dell'autorità; • Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del curatore. |

2) PERSONE GIURIDICHE

a) PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

| SOGGETTO RICHIEDENTE | MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE |
|---|---|
| <p>Società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione</p> <p>Per società di capitali si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società per azioni (Spa); • Società a responsabilità limitata (Srl); • Società in accomandita per azioni (sapa); | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria qualità di legale rappresentante; • Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. |
| <p>Società trasformate, fuse o incorporate, scisse, cessionarie di ramo d'azienda</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria qualità di legale rappresentante della società interessata dalla operazione di trasformazione / fusione / incorporazione / scissione / cessione di ramo d'azienda che ha coinvolto la società stessa, con indicazione degli estremi dell'atto di operazione societaria; • Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. |

Dopo aver presentato la domanda

Se hai **presentato la domanda in area riservata**, riceverai una e-mail di presa in carico con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Se hai **presentato la domanda in area pubblica**:

- Riceverai una **prima e-mail** all'indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare **entro le successive 72 ore**. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
- Dopo la convalida della richiesta, una **seconda e-mail** indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- Infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una **terza e-mail** con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Rottamazione - La domanda del contribuente

Cosa succede dopo la presentazione della domanda

A seguito della presentazione della domanda sarà l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute e l'importo delle singole rate.

Rottamazione - La domanda del contribuente

Comunicazione entro il 30 giugno 2023

Accoglimento

Diniego

L'Agente della Riscossione comunica al contribuente l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e inviandogli anche i relativi bollettini di pagamento.

Nessuna conseguenza, quantomeno nei confronti del contribuente, scaturisce dall'eventuale tardiva comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione, pertanto la possibilità di definizione rimane impregiudicata qualora i versamenti vengano comunque effettuati tempestivamente.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può opporre il diniego di sanatoria, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili).

Il diniego rappresenta un **atto impugnabile** ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. h) del D.lgs. n. 546/92 «Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari».

L'impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quantificazione che potrebbe rivelarsi errata.

Rottamazione - La procedura

Entro il 30 aprile 2023

I contribuenti che desiderano aderire alla nuova rottamazione saranno tenuti a presentare la domanda di adesione mediante la procedura on-line messa a disposizione dall'Agente della riscossione.

Entro il 30 giugno 2023

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione dovrà comunicare ai contribuenti l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione

Rottamazione - La procedura

Entro il 31 luglio 2023

I contribuenti devono versare la prima o unica rata dei versamenti dovuti. In caso di scelta del pagamento rateale le somme dovute dovranno essere versate nel numero massimo di diciotto rate

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento degli importi dovuti determina automaticamente il mancato perfezionamento della procedura (tolleranza di 5 giorni)

Rottamazione - La procedura

Accedere al portale <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/>
e accedere nella propria area riservata:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate

ITA DEU

AR riscossione
Agenzia Entrate

Cerca informazioni, servizi

Seguici su:

Cittadini ▾ Imprese e Professionisti ▾ Enti creditori ▾ L'Agenzia ▾ Servizi Modulistica

Accedi all'area riservata ▾

15/02/2023

Definizione agevolata - Richiedi il Prospetto informativo

Per conoscere **quali debiti** rientrano nella Definizione agevolata, richiedi il Prospetto informativo in area riservata oppure tramite il form in area pubblica.

[Scopri di più](#)

Focus

- [Rottamazione-quater: adesione consentita anche ai decaduti della Rottamazione-ter](#)
- [Inosservanza dell'obbligo vaccinale - Procedimento sanzionatorio](#)
- [Attenzione: nuovi tentativi di truffa tramite false e-mail](#)

Rottamazione - La procedura

Accedere alla sezione definizione agevolata come di seguito indicato

La tua area riservata - Cittadini e Imprese

Benvenuto nella tua Area riservata.

In questa sezione puoi utilizzare i **servizi** per gestire la situazione debitoria.

Ti ricordiamo che, per ogni necessità, puoi contattare il **numero 060101** da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero. Il costo della chiamata varia in base al tuo piano tariffario.



Situazione debitoria - consulta e paga

Puoi verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché pagare cartelle e avvisi.



Rateizza il debito

Se non riesci a pagare le cartelle in un'unica soluzione, puoi chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare il debito fino a 120 mila euro e per un massimo di 72 rate. Per il pagamento puoi chiedere l'addebito in conto delle rate.



Definizione agevolata Novità

In questa sezione puoi utilizzare i servizi della Definizione agevolata e consultare la documentazione di quelle precedenti.



Sospendi la riscossione

Se ritieni che le somme indicate in cartella o negli altri atti notificati da Agenzia delle entrate-Riscossione non siano dovute, puoi chiedere di sospendere le procedure di riscossione. A seguito della richiesta trasmetteremo la tua dichiarazione all'Ente creditore per le successive verifiche.



Documenti

Puoi visualizzare la situazione complessiva, il piano di rateizzazione e i relativi bollettini e copia della «Comunicazione delle somme dovute» inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta alla tua domanda di «Definizione agevolata».



Delega un intermediario

Se vuoi, puoi delegare un intermediario a gestire la tua situazione

Rottamazione - La procedura

Nel modello R-DA-2023 devono essere riportati, i seguenti dati:

I dati anagrafici del soggetto richiedente la definizione agevolata



Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata

Inserire i dati necessari per compilare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art.1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022).

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Dati Intestatario dei carichi

Nome:*

[REDACTED]

Cognome:*

[REDACTED]

Codice Fiscale:*

[REDACTED]

Data di nascita:*(gg/mm/aaaa)

[REDACTED]

Provincia di nascita:*

[REDACTED] ▼

Comune di nascita:*

[REDACTED]

Rottamazione - La procedura

La dichiarazione di domiciliazione e la casella e-mail ai fini della trattazione della richiesta

Domiciliazione ⓘ
Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

| | |
|--|---|
| Provincia:* | Comune:* |
| <input type="text" value="Seleziona"/> ▼ | <input type="text"/> |
| Indirizzo:* | Cap:* |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Telefono: ⓘ | Presso (indicare eventuale domiciliatario): |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Casella PEC: | Conferma casella PEC: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Informazioni di contatto
È necessario inserire un indirizzo e-mail per completare la trasmissione della richiesta. Attenzione: è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata.

| | |
|----------------------|----------------------|
| e-mail:* | Conferma e-mail:* |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Rottamazione - La procedura

Le informazioni riguardanti le cartelle/avvisi (tutti o alcuni) che si intendono definire tramite l'inserimento del numero di cartella di pagamento/avviso e proseguendo con il pulsante "**AGGIUNGI**"

Inserimento cartelle/avvisi

Inserisci il numero della cartella/avviso che vuoi ricomprendere nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata ⓘ

Numero Cartella/Avviso:* ⓘ

Aggiungi

Avanti

Indietro

Rottamazione - La procedura

Le informazioni riguardanti le modalità di pagamento

Modalità di pagamento : *

Dichiara altresì di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata con la seguente modalità 

Unica soluzione

oppure

Nel numero massimo di rate previste dalla norma 

oppure

Nel seguente NUMERO DI RATE 

(Indicare un numero di rate compreso tra 2 e 17)

Avanti

Indietro

Rottamazione - La procedura

La dichiarazione circa la sussistenza e l'eventuale rinuncia a contenziosi e autorizzazione privacy

Dichiara inoltre

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

Dichiaro di volermi avvalere della Definizione agevolata per i carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art.1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022, contenuti nei documenti indicati.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che Lei riguardano. AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti

Conferma

Indietro

Rottamazione - I pagamenti

La rottamazione per i carichi consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno prevede che il versamento degli importi dovuti possa avvenire

In unica soluzione



Entro il **31 luglio 2023**

In massimo 18 rate consecutive



La **prima** e la **seconda** delle quali, ciascuna di importo pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Rottamazione - I pagamenti

Salvo in caso di **“lieve inadempimento” (massimo 5 giorni dalla scadenza)** chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Rottamazione - I pagamenti

Ai fini della determinazione delle somme dovute:

Somme definitivamente acquisite e non rimborsate

Si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella.

Se per effetto di precedenti pagamenti parziali il contribuente ha integralmente corrisposto quanto dovuto a titolo, per beneficiare della rottamazione deve comunque aderirvi.

Rottamazione - I pagamenti

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Rottamazione – La definizione parziale e la revoca

Il contribuente può presentare diverse istanze di rottamazione con l'unico vincolo che la stessa cartella può essere inclusa in una sola istanza, pertanto la domanda entro il 30 aprile 2023 è sempre integrabile.

Tale circostanza è chiaramente desumibile dal comma 237 dell'art. 1 del L. 197/2022 nel quale infatti è dato leggere:

“Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.”

Rottamazione - La definizione parziale e la revoca

Confermato dall'Ader

Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di "Rottamazione-ter" indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Rottamazione - La definizione parziale e la revoca

In taluni casi (somme derivanti dalla sommatoria di tutti i carichi che si intendono definire troppo elevate, dubbi sulla definibilità di alcuni carichi ecc.) potrebbe essere opportuno spezzare la definizione in più domande, in modo che la mancata definizione di una di esse (a causa ad esempio del mancato pagamento delle rate o a causa del diniego all'istanza opposto dall'ufficio) non pregiudichi anche le altre.

Rottamazione - La definizione parziale e la revoca

Già nelle FAQ pubblicate in occasione della prima edizione della rottamazione (DL n. 193/2016), Equitalia aveva chiarito che è possibile ritirare la dichiarazione di adesione entro il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rottamazione, presentando un'istanza di annullamento e allegando copia della dichiarazione da annullare.

In mancanza di disposizioni di senso contrario tale orientamento dovrebbe essere applicabile anche alla nuova edizione dell'istituto, per cui al contribuente che ha presentato l'istanza per aderire alla rottamazione prevista dalla legge di bilancio 2023 dovrebbe essere consentita la facoltà di ritirare la domanda entro il 30.04.2023.

Rottamazione - Effetti della presentazione della domanda

Effetti della presentazione della domanda di adesione - Art. 1, co. 240, L. 197/2022

➔ Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda

➔ Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Con riferimento a tale aspetto è però necessario precisare che **laddove nella dilazione siano presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza**. In tali casi il pagamento rateale deve continuare per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un sostanziale ricalcolo del piano di ammortamento

Rottamazione - Effetti della presentazione della domanda

Effetti della presentazione della domanda di adesione - Art. 1, co. 240, L. 197/2022

➔ Inibizione nel compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche

➔ Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo

➔ Il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta) e 48-bis (in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n. 602/73

➔ Rilascio del DURC

Rottamazione - Effetti dell'integrale pagamento delle somme

L'integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle rate determina lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e, in certe ipotesi, l'attenuazione o la non punibilità per alcuni reati fiscali.

Rottamazione - Effetti dell'integrale pagamento delle somme

SANZIONI ACCESSORIE

Non vengono meno invece le sanzioni accessorie emesse ad esempio nei casi dell'art. 21 del D.Lgs. 472/97, oppure come conseguenza della violazione di norme in tema di rilascio dello scontrino fiscale ex art. 12 del D. Lgs. 471/97, di comunicazioni finanziarie ex art. 10 del DLgs. 471/97 e di visto di conformità ex art. 39 del D.Lgs. 241/97. Tali sanzioni rimangono dovute in quanto le disposizioni in materia di rottamazione si riferiscono esclusivamente a sanzioni derivanti da carichi inclusi in ruoli.

Il comma 243, lettera b), dell'art. 1 del L. n. 197/2022, dispone che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.


Rottamazione - Effetti del pagamento

Effetti del pagamento della domanda di adesione Art. 1, co. 243, L. 197/2022


Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Rottamazione - Effetti del mancato perfezionamento

La disposizione normativa richiamata chiarisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme oggetto di rottamazione:



La definizione non produce effetti per cui i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e riemergono per intero le sanzioni e gli interessi inizialmente dovuti



Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza


A differenza della precedente rottamazione il pagamento può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Rottamazione – La «rinuncia ai giudizi pendenti» e i rapporti con il contenzioso

La presenza di un contenzioso pendente in qualsiasi grado, nonché la formazione di un giudicato anche sfavorevole al contribuente non precludono la sanatoria. Il contribuente, tuttavia, nella domanda di definizione deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.

Al pari della rottamazione ter, al comma 236, dell'articolo 1, il legislatore ha espressamente previsto che, dietro presentazione di copia della dichiarazione di adesione e nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi pendenti siano sospesi dal giudice.

Rottamazione - La «rinuncia ai giudizi pendenti» e i rapporti con il contenzioso



L'estinzione del giudizio sarà, invece, subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.




Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia deciso di versare le somme nel termine massimo sancito dalla norma, il giudizio rimarrà sospeso per 5 anni

Rottamazione - I rapporti con le precedenti edizioni

La L. 197/2022 contiene norme specifiche aventi ad oggetto i contribuenti che hanno aderito alle precedenti edizioni dell'istituto.

L'art. 1, comma 249, L. 197/2022



Disciplina i rapporti tra la nuova edizione della rottamazione e le precedenti

- 1 Contribuenti che hanno aderito alla **prima edizione** della rottamazione ex DL n. 193/2016
- 2 Contribuenti **riammessi** dalla rottamazione bis ex DL n. 148/2017
- 3 Contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione bis** con riferimento ai carichi affidati all'AdR **dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**
- 4 Contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione bis** con riferimento ai carichi affidati all'AdR **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016**
- 5 Contribuenti residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 che hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti «definizioni»

| GLI STEP DELLA ROTTAMAZIONE | |
|--|--|
| 30 aprile 2023 | Termine entro cui dovrà essere presentata l'istanza di rottamazione dei carichi unionali |
| 30 giugno 2023 | Termine entro cui l'agente della riscossione deve inviare una "Comunicazione" di accoglimento o di diniego ai contribuenti che hanno presentato la domanda di rottamazione |
| 31 luglio 2023 | Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la prima o unica rata della rottamazione |
| 30 novembre 2023 | Termine entro cui i soggetti ammessi dovranno versare la seconda rata della rottamazione |
| 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo | Termini entro cui i soggetti ammessi dovranno versare le restanti rate della rottamazione |

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro - L'istituto

L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede "lo stralcio" dei debiti di importo fino a 1.000 Euro.

Art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022

«Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.....»

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro - L'istituto

Per effetto della norma richiamata, i carichi rispondenti ai requisiti fissati dalla medesima, **senza alcun adempimento a carico del contribuente**, verranno automaticamente stralciati alla data del 30 aprile 2023 (come disposto dalla conversione del Decreto Milleproroghe).

L'annullamento avrà ad oggetto singoli debiti affidati **all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2023), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro - L'istituto

L'articolo 1, comma 222, della Legge n. 197/2022, prevede espressamente che sono oggetto di stralcio i ruoli delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali

Amministrazioni statali

«Amministrazioni statali»: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);»

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro - L'ambito soggettivo

Possono aderire all'istituto tutti i contribuenti che sono titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione che rispondono ai requisiti descritti al punto precedente. Infatti, sotto il profilo soggettivo, le disposizioni normative non pongono alcuna limitazione.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro - L'ambito soggettivo

Soggetti che possono aderire
allo stralcio

Persone fisiche, professionisti, imprese individuali,
società, enti commerciali e non

Contribuenti soggetti a procedure concorsuali

Contribuenti soggetti alle procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento

Contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi
che si intendono definire

Contribuenti che hanno pagato parzialmente il
debito, anche per effetto di precedenti rottamazioni

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro - I carichi oggetto di stralcio

Al fine dell'annullamento automatico dei carichi devono presentarsi contestualmente le seguenti condizioni:

Deve trattarsi di carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**

Al 1° gennaio 2023 l'importo residuo del debito comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni **non deve superare mille euro**

Si precisa che ai fini dello stralcio rileva esclusivamente la data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione a nulla rilevando, invece, la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento

Lo stralcio, in altri termini, verrà applicato esclusivamente ai ruoli **effettivamente trasmessi** telematicamente dal 01/01/2000 al 31/12/2015.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro - I carichi oggetto di stralcio

Al pari della precedente norma (art. 4 del DL 119/2018) il limite di mille euro deve opportunamente essere **riferito “alla singola partita che l’ente impositore ha inviato all’agenzia delle Entrate Riscossione”**.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro – I carichi oggetto di stralcio

Il concetto di carico aveva già formato oggetto di chiarimento in seno alla Circolare n. 2/E 2017, emessa dall'Agenzia delle Entrate in occasione della prima edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali.

In tale sede era stato precisato che il **concetto di carico è sinonimo di singola partita ovvero la singola frazione o posta di cui si compone il ruolo.**

Il **ruolo**, ai sensi dell'art. 10 DPR n. 602/73, non è altro che **l'elenco nominativo dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.**

Iscrivere a ruolo significa, pertanto, inserire nell'elenco il nominativo del debitore e la somma dovuta.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro - I carichi oggetto di stralcio

Alla luce di quanto illustrato, se all'interno di una cartella di pagamento vi sono più carichi (o partite) ciascuno dei quali di importo non superiore ai mille euro compresi interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sebbene la predetta cartella nel suo complesso sia di importo superiore al limite previsto dalla norma, essa sarà comunque oggetto dello stralcio previsto nella richiamata disposizione.

Parimenti, se nella predetta cartella di pagamento vi sono più carichi dei quali alcuni di importo inferiore ai mille euro ed altri di importo superiore lo stralcio riguarderà solo i carichi rientranti nel predetto limite.


Rottamazione - I carichi esclusi

Il comma 226 dell'art. 1 del L. n.197/2022 specifica le tipologie di debiti ai quali lo stralcio non si applica.


Si fa riferimento in particolare ai:



Debiti relativi alle “**risorse proprie tradizionali**” dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione



Debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da **condanne pronunciate dalla Corte dei conti**



Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

Rottamazione - I carichi esclusi


I commi 227 e 228 dell'art. 1 del L. n.197/2022 specificano le tipologie di debiti ai quali lo stralcio non si applica integralmente, se non stabilito diversamente dagli Enti creditori.

ENTI DIVERSI DA:

Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali



L'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata **iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora**




Tale annullamento **non opera con riferimento al capitale** e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento

Rottamazione - I carichi esclusi

I commi 227 e 228 dell'art. 1 del L. n.197/2022 specificano le tipologie di debiti ai quali lo stralcio non si applica integralmente, se non stabilito diversamente dagli Enti creditori.

ENTI DIVERSI DA:

Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali



Relativamente alle sanzioni amministrative, **comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, opera limitatamente agli interessi, comunque denominati.**

Rottamazione - I carichi esclusi

I commi 229 e 229-bis dell'art. 1 del L. n.197/2022 specificano:

ENTI DIVERSI DA:

Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali



Gli enti creditori possono, entro il 31 marzo 2023 (prima 31 gennaio 2023), stabilire di non aderire allo stralcio dei ruoli (comma 229).

Rottamazione - I carichi esclusi

I commi 229 e 229-bis dell'art. 1 del L. n.197/2022 specificano:

ENTI DIVERSI DA:

Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

Gli enti creditori, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 (stralcio totale) ai debiti rilevanti ai fini dello stralcio. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023.

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro - Rateizzazioni in corso

Anche i contribuenti che hanno in corso una rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/73 potranno beneficiare dello stralcio dei carichi fino a 1000 €.



Al fine di non effettuare pagamenti in misura maggiore rispetto al residuo dovuto, i contribuenti potranno richiedere all'agente della riscossione il ricalcolo del piano di dilazione espunto dai debiti oggetto di stralcio evitando, in tal modo, di effettuare versamenti su ruoli oggetto di cancellazione.



Se inseriti nella rottamazione, i carichi saranno automaticamente stralciati dall'Ader.